

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sent. 27 giugno 2003, n. 10223

Svolgimento del processo

Con ricorso presentato il 14 luglio 1994, la sig.ra A. M. B. impugnava di fronte alla Commissione Tributaria di I Grado di Livorno l'avviso notificatale il 16 maggio 1994 con il quale il Direttore dell'Ufficio del Registro di Livorno comunicava il rigetto dell'istanza di condono presentata dalla contribuente in quanto al momento dell'entrata in vigore della L. n. 413/1991 non poteva ritenersi pendente la controversia con l'amministrazione finanziaria essendo stata la vertenza definita con il passaggio in giudicato delle sentenze della Commissione Tributaria di II grado nn. 668, 669, 670 del 1989. La ricorrente sosteneva che tali decisioni non le erano state notificate, "così come non risultava pervenuto l'avviso di convocazione per l'udienza di discussione", in quanto il domiciliatario si era trasferito e le comunicazioni dell'udienza e del dispositivo delle sentenze risultavano eseguite tuttavia al vecchio indirizzo del domiciliatario medesimo a mezzo raccomandata ma senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 L. n. 890/1982: i relativi avvisi di ricevimento apparivano sottoscritti in modo illeggibile e comunque da persone che non erano riconducibili in alcun modo né alla contribuente né al domiciliatario e delle quali non era nemmeno indicata la qualità nella quale avevano sottoscritto l'avviso. Sicché le sentenze cui l'Ufficio aveva fatto riferimento per respingere la domanda di condono non potevano ritenersi passate in giudicato. La Commissione adita, con sentenza n. 203/3/95 del 31 marzo 1995, depositata il 10 aprile 1995, accoglieva il ricorso. La decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale che, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello dell'Ufficio. Avverso tale sentenza, l'Amministrazione finanziaria, con atto notificato il 14 aprile 1999, propone ricorso per cassazione con unico complesso motivo. Resiste la contribuente con controricorso notificato il 19 maggio 1999.

Motivi della decisione

Con l'unico complesso motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c., degli artt. 1 e seg., in particolare 15, 32 e 32 - bis, D.P.R. n. 636/1972, dei principi sul contenzioso tributario, degli artt. 112 c.p.c., 53, L. n. 413/1991, e 7, L. n. 890/1982, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: ad avviso della ricorrente, al momento dell'entrata in vigore della legge sul condono si era comunque verificato il passaggio in giudicato delle sentenze in base alle quali la domanda di definizione della controversia era stata respinta per il decorso del termine previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c. La ricorrente contesta, inoltre, che nel caso di specie potesse farsi riferimento alla mancata comunicazione dell'udienza di discussione per ritenere applicabile la disposizione di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c. in quanto la contribuente, da un lato, aveva fondato il proprio ricorso sul difetto di notifica del dispositivo delle sentenze della Commissione Tributaria di II Grado e dall'altro, non avrebbe comunque potuto invocare la mancata conoscenza dei giudizi d'appello, essendo essa l'appellante che peraltro non aveva dato comunicazione del mutamento di indirizzo del domiciliatario.

Il ricorso è fondato. Nel caso di specie deve essere considerata circostanza incontestabile che, al momento dell'entrata in vigore della L. n. 413/1991 (e cioè al 1° gennaio 1992), era trascorso, computando anche la sospensione feriale, il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. per l'impugnazione delle sentenze d'appello sulla base del cui passaggio in giudicato la domanda di condono era stata respinta.

Come è noto le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la sentenza n. 668/1992, hanno riconosciuto che nel sistema del contenzioso tributario disciplinato dal D.P.R. n. 636/1972 trova applicazione, in tema di impugnazioni, il termine annuale di decadenza (prolungato del periodo di sospensione feriale dei termini) previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c. e decorrente dalla data di

pubblicazione della decisione impugnata, indipendentemente dalla comunicazione dell'avvenuto deposito. Le Sezioni Unite - affermato che l'art. 327 c.p.c. "codifica una regola del sistema delle impugnazioni che corrisponde ad un'esigenza di immutabilità delle pronunce giudiziali e, impedendone il perpetuarsi indefinito nel tempo della potenziale pendenza dei processi, si pone a garanzia della certezza e stabilità dei rapporti giuridici sui quali le pronunce stesse incidono" - hanno rilevato l'esistenza di "una tendenza giurisprudenziale a ritenere l'operatività dell'art. 327 c.p.c. ogni volta che è necessario garantire quel principio generale di cui la norma costituisce positiva manifestazione, per cui la regola della decadenza è applicabile in casi diversi da quelli espressamente menzionati, purché siano espressione della medesima esigenza. Tale tendenza va seguita, perché la notificazione d'ufficio non soddisfa la predetta esigenza, mentre il decorso di un termine da un evento obiettivo (la pubblicazione, senza la quale non esiste neppure la sentenza impugnabile) è il solo strumento sicuro per raggiungere il risultato della rimozione, in tempi ragionevoli, dello stato di incertezza che accompagna la persistente impugnabilità del provvedimento. Nell'ambito dell'art. 327, ciò che produce la decadenza è il fatto stesso della pubblicazione, non già l'avviso del cancelliere, previsto dal secondo comma dell'art. 133 c.p.c., sicché la sua mancanza non rileva. Di conseguenza, non ha rilievo che il D.P.R. n. 636/1972 disciplini la comunicazione in modo diverso, rispetto al c.p.c."

Se ne deve trarre la conclusione che la pretesa nullità della notifica della comunicazione del dispositivo delle sentenze de quibus non è idonea a legittimare la contribuente ad una impugnazione oltre l'anno dalla pubblicazione delle sentenze medesime.

Tanto basta per l'accoglimento del ricorso, in considerazione del fatto che la ratio decidendi della sentenza impugnata è costituita (esclusivamente) dalla ritenuta capacità ostativa al passaggio in giudicato delle sentenze de quibus della errata notificazione di quest'ultime (rectius: della comunicazione del dispositivo) alla contribuente presso il domicilio eletto successivamente al trasferimento del domiciliatario. Sicché resta irrilevante, ai fini del decidere, la questione relativa alla notifica nello stesso luogo dell'avviso di udienza, dato che la controricorrente - pur sostenendo nel controricorso di aver eccepito in giudizio, oltre che la errata (e quindi mancata) notifica del dispositivo delle sentenze anche l'errata (e quindi mancata) notifica dell'avviso di udienza -, non ha, tuttavia, proposto sul punto ricorso incidentale.

Si può comunque osservare, ad abundantiam, che sebbene "la mancata conoscenza della data dell'udienza di discussione viola l'art. 27, D.P.R. n. 636/1972 per non avere la parte potuto "difendersi ed esercitare il suo diritto"", ciò, tuttavia non significa che la violazione della norma comporti l'inapplicabilità dell'art. 327, comma 1, c.p.c. La decisione emessa in violazione del diritto di difesa della parte è, infatti, "una pronuncia affetta da nullità, ma pur sempre esistente e, per il principio di carattere generale contenuto nell'art. 161 c.p.c., circa la conversione dei vizi della sentenza in motivi d'impugnazione, tali vizi devono essere fatti valere nel rispetto delle regole procedurali che regolano il giudizio di gravame - fra le quali è fondamentale quello dell'osservanza dei termini per la proposizione dell'impugnazione - con la conseguenza che la mancata osservanza di tali termini, da una parte, determina il passaggio in giudicato della pronuncia e, dall'altra, rende inammissibile il ricorso tardivamente proposto, senza alcuna possibilità di rilevare e sanzionare la pregressa nullità" (Cass. n. 2303/1994). Né avrebbe potuto ritenersi applicabile nel caso di specie la norma di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c., il cui scopo è quello di "relativizzare", in via eccezionale, la regola del primo comma, non certo a favore di colui che abbia proposto il ricorso (o notificato la citazione), ma a favore del c.d. "contumace involontario o incolpevole", cioè della parte non costituita che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per i vizi formali degli atti specificamente menzionati (Cass. n. 6289/1997).

Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente, dovendosi ritenere fondate le ragioni per le quali l'Ufficio ha respinto la domanda di definizione della controversia ai sensi della L. n. 413/1991. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.